

## **Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per i contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziati con fondi pubblici o privati**

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" (LCU) disciplina le modalità di attivazione di posti da Ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziati con fondi di soggetti pubblici o privati.

### **Articolo 2 - Finanziamento dei contratti da ricercatore a tempo determinato**

1. I contratti per ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, gravanti su fondi esterni, possono essere attivati esclusivamente sulla base di:

- a) convenzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) disposizioni normative per il finanziamento dei suindicati contratti;
- c) progetti di ricerca con enti pubblici o privati che prevedano l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 tra le spese ammissibili e rendicontabili.

2. Le procedure per i contratti di cui al comma 1, lett. b) e c), devono essere deliberate ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **Articolo 3 – Contratti finanziati da soggetti pubblici o privati mediante convenzione**

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato può essere interamente finanziato da soggetti pubblici e/o privati che abbiano specifico interesse all'attivazione del contratto in un determinato settore concorsuale ed eventualmente in uno specifico settore scientifico-disciplinare.

2. Il finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria per almeno 15 anni per i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, e dell'intera durata del contratto per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010.

3. L'importo annuo a carico del soggetto finanziatore, per l'intero periodo di durata della Convenzione, deve comprendere tutti gli oneri stipendiali ed essere accompagnato dall'obbligo a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli adeguamenti stipendiali annuali ai

sensi della normativa vigente; l'importo complessivo deve essere versato in un'unica rata anticipata o in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

4. Il soggetto, pubblico o privato, interessato a finanziare l'attivazione del contratto, deve presentare una proposta di finanziamento nella quale devono essere indicati: - il numero e la tipologia di contratti che si intende finanziare; - il settore concorsuale ed eventualmente il settore scientifico – disciplinare; - la copertura finanziaria. La proposta deve, altresì, contenere il testo della Convenzione di finanziamento, formulata nei termini di cui al presente Regolamento.

5. La proposta di finanziamento deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto che propone il finanziamento ovvero risultare da atto formale adottato dall'organo competente.

6. La proposta di finanziamento può provenire anche da più soggetti ciascuno dei quali si obbliga per una quota parte del finanziamento e, se richiesto, per la stessa quota fornisce la relativa fideiussione ai sensi del comma 15 del presente articolo.

7. La proposta di finanziamento può prevedere ulteriori forme di collaborazione tra il soggetto finanziatore e l'Università.

8. La proposta di finanziamento viene valutata dal Rettore, sentiti il Direttore del Dipartimento per la Ricerca e il Presidente della Scuola undergraduate e graduate e acquisito il parere vincolante della Società di Gestione "Global Education Management" (G.E.M.), avendo riguardo alla necessità di LCU di sviluppare le attività di ricerca e di didattica nell'ambito del settore concorsuale per il quale si propone l'attivazione del contratto.

9. Nel caso di proposta di finanziamento di soggetti privati, i soggetti finanziatori devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante il possesso di doti di onorabilità e produrre apposita dichiarazione in merito all'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi.

10. La proposta di finanziamento deve essere approvata dal Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

11. La proposta approvata è irrevocabile e il finanziatore è obbligato a stipulare la Convenzione per il finanziamento nonché a corrispondere all'Università l'importo complessivo dovuto, ferma restando la possibilità di versamento rateale ai sensi del comma 3 del presente articolo.

12. La Convenzione è sottoscritta dai legali rappresentanti dell'Università e del soggetto finanziatore.

13. Nella convenzione devono essere specificate le modalità di pagamento del finanziamento e indicate le date entro le quali devono essere effettuati i versamenti.

14. Alla scadenza del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, qualora si intenda procedere alla proroga biennale dello stesso, la Convenzione può essere rinnovata a seguito di una nuova proposta del soggetto finanziatore formulata ai sensi delle normative vigenti. In mancanza, la proroga può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della programmazione triennale dell'Ateneo.

15. Nel caso di versamento rateale, il Comitato Esecutivo può richiedere che il soggetto finanziatore presenti adeguata fideiussione bancaria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per tutto il periodo del contratto e per il totale dell'importo dello stesso. La fideiussione deve contenere: a) la clausola "a prima richiesta"; b) in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.

16. La fideiussione può essere sostituita da altra idonea garanzia su delibera del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 4 – Procedure selettive**

1. Le selezioni per l'attribuzione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui al presente Regolamento sono avviate e si svolgono secondo le disposizioni del vigente Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore con proprio decreto su delibera del Comitato Esecutivo.

3. La Commissione è composta: - da un professore di ruolo di prima fascia; - da un professore di ruolo di seconda fascia o da un professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005; - da un esperto in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore oggetto del concorso.

4. I professori che compongono la Commissione, di cui uno esterno all'Ateneo, sono individuati tra i professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare o al settore concorsuale per il quale è stata avviata la procedura.

#### **Articolo 5 - Risoluzione anticipata del contratto**

1. Nel caso di cessazione del contratto prima della scadenza prevista, per volontarie dimissioni del ricercatore a tempo determinato o per incompatibilità sopraggiunta, le somme non spese sono restituite al soggetto finanziatore.

#### **Articolo 6 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di LCU, su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto di Autonomia dell'Università.



2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito web dell'Ateneo nonché affisso nelle bacheche di LCU. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le disposizioni di cui al vigente Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.